

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Parte straordinaria – Punto 2 all’ordine del giorno

Modifica dello statuto sociale ai soli fini dell’adeguamento dello stesso al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare, tra l’altro, in merito alla modifica dello Statuto sociale della Società ai soli fini dell’adeguamento delle denominazioni del sistema multilaterale di negoziazione (ora Euronext Growth Milan) e del Nominated Adviser (ora Euronext Growth Advisor) riportate nello Statuto alle modifiche intervenute nella regolamentazione del sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (già AIM Italia).

Gli articoli dello Statuto sociale oggetto dell’aggiornamento sono in particolare gli articoli 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 9.5, 10.2 e 17.

Si precisa che le predette modifiche allo Statuto sociale, ove approvate, non attribuiranno agli Azionisti che non abbiano concorso all’assunzione della deliberazione il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437 del Codice Civile.

Si riporta qui di seguito il testo degli articoli dello Statuto sociale interessati dalla modifica nella formulazione attualmente in vigore con, a fronte, il testo proposto, specificando che le cancellazioni sono indicate come barrate e le aggiunte sono indicate sottolineate e che con l’occasione sono stati inseriti irrilevanti aggiustamenti formali.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
6.3 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“ AIM Italia ”, il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale “ Regolamento Emittenti AIM Italia ”).	6.3 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato <u>Euronext Growth Milan</u> AIM Italia , gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“ <u>Euronext Growth Milan</u> AIM Italia ”, il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale “ Regolamento Emittenti <u>Euronext Growth Milan</u> AIM Italia ”).
6.4 Qualora, in dipendenza dell’ammissione all’AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate	6.4 Qualora, in dipendenza dell’ammissione all’ <u>Euronext Growth Milan</u> AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF,

<p>dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.</p>	<p>troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.</p>
<p>7.1 In dipendenza della negoziazione delle azioni ordinarie della Società sull'AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – il presente statuto recepisce le disposizioni contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia (come di volta in volta modificata), che vengono riportate qui di seguito.</p>	<p>7.1 In dipendenza della negoziazione delle azioni ordinarie della Società sull'Euronext Growth MilanAIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth MilanAIM Italia – il presente statuto recepisce le disposizioni contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti Euronext Growth MilanAIM Italia (come di volta in volta modificata), che vengono riportate qui di seguito.</p>
<p>7.2 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.</p>	<p>7.2 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth MilanAIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth MilanAIM Italia come successivamente modificato.</p>
<p>7.3 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p>	<p>7.3 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth MilanAIM Italia predisposto da Borsa Italiana S.p.A., che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p>
<p>7.5. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria</p>	<p>7.5. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth MilanAIM Italia e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via</p>

<p>norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria.</p>	<p>obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria.</p>
<p>8.1 In dipendenza della negoziazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, “la disciplina richiamata”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), salvo quanto di seguito previsto. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-bis del TUF.</p>	<p>8.1 In dipendenza della negoziazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth MilanAIM—Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth MilanAIM—Italia – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, “la disciplina richiamata”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), salvo quanto di seguito previsto. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-bis del TUF.</p>
<p>8.2 Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per “partecipazione” quanto previsto al precedente articolo 10.10.) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia (la “Partecipazione Significativa”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società. Nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.</p>	<p>8.2 Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per “partecipazione” quanto previsto al precedente articolo 7.810.10.) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth MilanAIM—Italia (la “Partecipazione Significativa”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società. Nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.</p>
<p>8.3 Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un</p>	<p>8.3 Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un</p>

<p>“Cambiamento Sostanziale” (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che deve essere comunicato alla Società senza indugio secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata.</p>	<p>“Cambiamento Sostanziale” (come definito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth MilanAIM Italia) che deve essere comunicato alla Società senza indugio secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata.</p>
<p>9.5. Costituzione e deliberazioni</p> <p>Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.</p> <p>Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, l'Assemblea Ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente, (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni e/o degli altri strumenti finanziari della Società. Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione delle proprie azioni e/o degli altri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni delle azioni e degli altri strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p> <p>Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato</p>	<p>9.5 Costituzione e deliberazioni</p> <p>Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.</p> <p>Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'Euronext Growth MilanAIM Italia, l'Assemblea Ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth MilanAIM Italia; (ii) cessioni che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth MilanAIM Italia, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente, (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth MilanAIM Italia delle azioni e/o degli altri strumenti finanziari della Società. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione delle proprie azioni e/o degli altri strumenti finanziari Euronext Growth MilanAIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor Nominated—Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previsteprevista dal Regolamento Emittenti Euronext Growth MilanAIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni delle azioni e degli altri strumenti finanziari Euronext Growth MilanAIM Italia, così</p>

<p>regolamentato ovvero un altro sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea. Sono fatte salve le particolari superiori maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge. L'intervento all'Assemblea, ove consentito dall'avviso di convocazione, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Il presidente dell'Assemblea ne verifica la regolare costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. La direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, purché palese, compete al presidente dell'Assemblea. Di ogni Assemblea viene redatto il verbale, firmato dal presidente dell'Assemblea nonché dal segretario o dal notaio. In presenza di intestazione fiduciaria di partecipazioni azionarie in capo a società fiduciaria operante ai sensi della L. 1966/1939 s.m.i., ove la società fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di fiduciari che hanno conferito istruzioni differenziate, l'esercizio del diritto di voto da parte della fiduciaria può avvenire in materia divergente e tramite più delegati.</p>	<p>come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth MilanAIM-Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato ovvero un altro sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea. Sono fatte salve le particolari superiori maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge. L'intervento all'Assemblea, ove consentito dall'avviso di convocazione, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Il presidente dell'Assemblea ne verifica la regolare costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. La direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, purché palese, compete al presidente dell'Assemblea. Di ogni Assemblea viene redatto il verbale, firmato dal presidente dell'Assemblea nonché dal segretario o dal notaio. In presenza di intestazione fiduciaria di partecipazioni azionarie in capo a società fiduciaria operante ai sensi della L. 1966/1939 s.m.i., ove la società fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di fiduciari che hanno conferito istruzioni differenziate, l'esercizio del diritto di voto da parte della fiduciaria può avvenire in materia divergente e tramite più delegati.</p>
<p>10.2. Nomina degli amministratori Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili; essi sono inoltre tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c., salvo che siano espressamente autorizzati dall'Assemblea. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, almeno 1 (un) Amministratore deve possedere i requisiti di</p>	<p>10.2 Nomina degli amministratori Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili; essi sono inoltre tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c., salvo che siano espressamente autorizzati dall'Assemblea. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'Euronext Growth MilanAIM-Italia, almeno 1 (un) Amministratore deve possedere i</p>

<p>indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF ("Amministratore/i Indipendente/i"). Il/Gli Amministratore/i Indipendente/i deve/devono essere scelto/i tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati dal Nominated Advisor.</p> <p>La perdita dei predetti requisiti comporta la decadenza dalla carica.</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.</p> <p>Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.</p> <p>Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 10° (decimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.</p> <p>Le liste prevedono un numero di candidati pari al numero degli Amministratori da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; per questi ultimi deve essere allegata alla lista anche una dichiarazione che gli stessi sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dal Nominated Advisor</p>	<p>requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF ("Amministratore/i Indipendente/i"). Il/Gli Amministratore/i Indipendente/i deve/devono essere scelto/i tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati dall'Euronext Growth Advisor Nominated Advisor.</p> <p>La perdita dei predetti requisiti comporta la decadenza dalla carica.</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.</p> <p>Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.</p> <p>Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 10° (decimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.</p> <p>Le liste prevedono un numero di candidati pari al numero degli Amministratori da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; per questi ultimi deve essere allegata alla lista anche una dichiarazione che gli stessi sono stati preventivamente individuati</p>
---	--

<p>secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p> <p>Ciascuna lista deve identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente e tale candidato deve essere abbinato al numero progressivo 1. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.</p> <p>Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.</p> <p>Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di Amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, meno uno; - dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente. <p>In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito</p>	<p>o positivamente valutati dall'Euronext Growth Advisor-Nominated Advisor secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p> <p>Ciascuna lista deve identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente e tale candidato deve essere abbinato al numero progressivo 1. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.</p> <p>Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.</p> <p>Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di Amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, meno uno; - dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente. <p>In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come</p>
--	--

<p>dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p> <p>Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero degli Amministratori da eleggere.</p> <p>Per la nomina di quegli Amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.</p> <p>È eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.</p> <p>In difetto, il presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'Amministratore venuto meno (a</p>	<p>ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p> <p>Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero degli Amministratori da eleggere.</p> <p>Per la nomina di quegli Amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.</p> <p>È eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.</p> <p>In difetto, il presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del</p>
---	---

<p>condizione che tale candidato sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica) o in assenza di candidati disponibili in tale lista per individuazione del Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.</p> <p>La nomina di Amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.</p>	<p>candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'Amministratore venuto meno (a condizione che tale candidato sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica) o in assenza di candidati disponibili in tale lista per individuazione del Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.</p> <p>La nomina di Amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.</p>
<p>Art. 17 - RECESSO</p> <p>Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, ma sono derogate le previsioni di recesso di cui all'art. 2437, 2° comma, codice civile, e pertanto non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la proroga del termine; b. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. <p>È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni, fermo restando che non spetta il diritto di recesso in caso di revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.</p> <p>I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle</p>	<p>Art. 17 - RECESSO</p> <p>Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, ma sono derogate le previsioni di recesso di cui all'art. 2437, 2° comma, codice civile, e pertanto non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. la proroga del termine; d. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. <p>È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni, fermo restando che non spetta il diritto di recesso in caso di revoca dalle negoziazioni sull'Euronext Growth MilanAIM—Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.</p> <p>I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle</p>

<p>azioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.</p> <p>Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia, anche ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2437-ter, 4° comma, codice civile, il valore di liquidazione delle azioni, in caso di esercizio del diritto di recesso, è determinato sulla base della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, come indicato all'art. 2437-ter, 2° comma, codice civile, fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.</p> <p>In presenza di intestazione fiduciaria di partecipazioni azionarie in capo a società fiduciaria operante ai sensi della L. 1966/1939 s.m.i. ove la società fiduciaria dichiara di operare per conto di fiduciari che hanno conferito istruzioni differenziate, il diritto di recesso può essere esercitato anche parzialmente.</p>	<p>azioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.</p> <p>Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth MilanAIM—Italia, anche ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2437-ter, 4° comma, codice civile, il valore di liquidazione delle azioni, in caso di esercizio del diritto di recesso, è determinato sulla base della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, come indicato all'art. 2437-ter, 2° comma, codice civile, fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.</p> <p>In presenza di intestazione fiduciaria di partecipazioni azionarie in capo a società fiduciaria operante ai sensi della L. 1966/1939 s.m.i. ove la società fiduciaria dichiara di operare per conto di fiduciari che hanno conferito istruzioni differenziate, il diritto di recesso può essere esercitato anche parzialmente.</p>
--	--

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

“L’assemblea degli azionisti della

“Pattern S.p.A.”, riunita in sede straordinaria,

considerata la relazione del consiglio di amministrazione sulla materia all’ordine del giorno,

delibera

1) di modificare l’articolo 6.3 come segue:

*“6.3 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“**Euronext Growth Milan**”, il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale “**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**”).”;*

2) di modificare l’articolo 6.4 come segue:

“6.4 Qualora, in dipendenza dell’ammissione all’Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa

secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.”;

3) di modificare l'articolo 7.1 come segue:

“7.1 In dipendenza della negoziazione delle azioni ordinarie della Società sull'Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – il presente statuto recepisce le disposizioni contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (come di volta in volta modificata), che vengono riportate qui di seguito.”;

4) di modificare l'articolo 7.2 come segue:

“7.2 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, “TUF”) ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, “la disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.”;

5) di modificare l'articolo 7.3 come segue:

“7.3 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana S.p.A., che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.”;

6) di modificare l'articolo 7.5 come segue:

“7.5. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria.”;

7) di modificare l'articolo 8.1 come segue:

“8.1 In dipendenza della negoziazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, “la disciplina richiamata”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), salvo quanto di seguito previsto. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-bis del TUF.”;

8) di modificare l'articolo 8.2 come segue:

“8.2 Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per “partecipazione” quanto previsto al precedente articolo 7.8) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (la “Partecipazione Significativa”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società. Nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.”;

9) di modificare l'articolo 8.3 come segue:

“8.3 Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” (come definito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) che deve

essere comunicato alla Società senza indugio secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata.”;

10) di modificare l'articolo 9.5 come segue:

“9.5 Costituzione e deliberazioni

Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, l'Assemblea Ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessioni che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente, (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan delle azioni e/o degli altri strumenti finanziari della Società. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione delle proprie azioni e/o degli altri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni delle azioni e degli altri strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato ovvero un altro sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea.

Sono fatte salve le particolari superiori maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

L'intervento all'Assemblea, ove consentito dall'avviso di convocazione, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Il presidente dell'Assemblea ne verifica la regolare costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

La direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, purché palese, compete al presidente dell'Assemblea.

Di ogni Assemblea viene redatto il verbale, firmato dal presidente dell'Assemblea nonché dal segretario o dal notaio.

In presenza di intestazione fiduciaria di partecipazioni azionarie in capo a società fiduciaria operante ai sensi della L. 1966/1939 s.m.i., ove la società fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di fiducianti che hanno conferito istruzioni differenziate, l'esercizio del diritto di voto da parte della fiduciaria può avvenire in materia divergente e tramite più delegati.”;

11) di modificare l'articolo 10.2 come segue:

“10.2 Nomina degli amministratori

Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili; essi sono inoltre tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c., salvo che siano espressamente autorizzati dall'Assemblea. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, almeno 1 (un) Amministratore deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (“Amministratore/i Indipendente/i”).

Il/Gli Amministratore/i Indipendente/i deve/devono essere scelto/i tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati dall'Euronext Growth Advisor.

La perdita dei predetti requisiti comporta la decadenza dalla carica.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 10° (decimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati pari al numero degli Amministratori da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; per questi ultimi deve essere allegata alla lista anche una dichiarazione che gli stessi sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dall'Euronext Growth Advisor secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ciascuna lista deve identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente e tale candidato deve essere abbinato al numero progressivo 1. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di Amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, meno uno;

- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente

Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero degli Amministratori da eleggere.

Per la nomina di quegli Amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

È eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.

In difetto, il presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'Amministratore venuto meno (a condizione che tale candidato sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica) o in assenza di candidati disponibili in tale lista per individuazione del Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

La nomina di Amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.”;

12) di modificare l'articolo 17 come segue:

“Art. 17 - RECESSO

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, ma sono derogate le previsioni di recesso di cui all'art. 2437, 2° comma, codice civile, e pertanto non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a. la proroga del termine;

b. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni, fermo restando che non spetta il diritto di recesso in caso di revoca dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, anche ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2437-ter, 4° comma, codice civile, il valore di liquidazione delle azioni, in caso di esercizio del diritto di recesso, è determinato sulla base della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, come indicato all'art. 2437-ter, 2° comma, codice civile, fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura

nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

In presenza di intestazione fiduciaria di partecipazioni azionarie in capo a società fiduciaria operante ai sensi della L. 1966/1939 s.m.i. ove la società fiduciaria dichiara di operare per conto di fiducianti che hanno conferito istruzioni differenziate, il diritto di recesso può essere esercitato anche parzialmente.”;

13) di conferire al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato in carica, disgiuntamente fra loro, tutti i più ampi poteri per dare pratica esecuzione alle deliberazioni assunte.”

Collegno (TO), 20 novembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fulvio Botto

